



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott. Pasquale Liccardo	Presidente
Dott.ssa Antonella Rimondini	Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Mirabelli	Giudice

Esaminati gli atti, sentita la relazione del Giudice Designato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per concordato semplificato rg. N. 2/2026 proposto da:

rappresentata e difesa dall'avv. _____

- ricorrente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso in data 11 febbraio 2026 _____ titolare del _____ DI _____ DI _____
- premesso di aver presentato istanza per la nomina dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata della crisi e che in data 11 febbraio 2026 l'esperto (dott.ssa _____) aveva inoltrato la relazione finale del professionista ai sensi dell'art. 17 comma VIII CCI cui ha fatto seguito archiviazione del procedimento da parte della Camera di Commercio di Bologna - ha chiesto: 1) assegnarsi il termine di giorni sessanta entro il quale depositare la proposta di concordato semplificato liquidatorio con il piano, gli accordi e la documentazione di cui all'art. 39, I e II comma;; 2) omologare il concordato semplificato; 3) nominare un liquidatore; 4) concedere le misure protettive per giorni 120.

Alla domanda è allegata la relazione dell'esperto che contiene la descrizione dello svolgimento della composizione negoziata; delle interlocuzioni avute la debitrice ed i suoi consulenti; degli incontri con i creditori e, in particolare, con il principale creditore _____. L'esperto ha altresì dato atto dell'impraticabilità del piano del risanamento prospettato sia in forma di continuità diretta, sia in forma di continuità indiretta, dal momento il maggior creditore chirografario aveva irrigidito la sua posizione pretendendo l'integrale pagamento del proprio credito che la debitrice, nonostante tutti i suoi sforzi, non era in grado di soddisfare.

L'esperto ha conclusivamente dato atto che le soluzioni di cui all'art. 23 CCI non erano risultate praticabili e che la società aveva condotto le trattative secondo correttezza e buona fede.

L'art. 25^{sexies} CCI disciplina il concordato semplificato e, al I comma – prima parte, dispone che quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo buona fede e correttezza e le soluzioni di cui all'art. 23, I e II comma, lett. a) e b) CCI non sono praticabili,

l'imprenditore può *“presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 17, VIII comma, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati all'articolo 39”*. L'ultima parte del medesimo I comma, introdotta dal d.lgs. 136/2024, consente *“nel rispetto del termine di cui al primo periodo”*, di proporre domanda di cui all'art. 40 *“anche con riserva di deposito della proposta e del piano”*.

Il ricorso presentato da [REDACTED] in data 11.2.2026 rispetta le previsioni temporali di cui al primo comma citato, essendo stata presentata la domanda cd. con riserva entro 60 giorni dalla ricezione della relazione finale dell'esperto (comunicata nella stessa data).

Sussiste la competenza del Tribunale di Bologna in considerazione dell'ubicazione della sede della ricorrente, situata in Pianoro (BO).

In mancanza di specifici riferimenti normativi, si ritiene che documentazione che il debitore sia tenuto ad allegare con la proposizione della domanda con riserva sia quella prevista dall'art. 39, comma III, CCI, in analogia a quanto previsto dall'art. 44, comma I, CCI che, nella specie, è stata depositata.

Dalla documentazione versata emerge che la ricorrente è un imprenditore commerciale e versa in uno stato quantomeno di crisi.

L'esperto, inoltre, nella relazione finale del 11 febbraio 2026, ha dichiarato – come osservato in precedenza – che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi I e II, lettere a) e b) CCI non sono praticabili.

Si ritiene concedibile il termine richiesto. Quanto alla misura dello stesso, si deve rilevare che il termine di giorni sessanta entro cui presentare la domanda di concordato semplificato di cui all'art. 25^{sexies}, I comma – prima parte, CCI è decadenziale, ponendosi in connessione funzionale con la precedente composizione negoziata in cui si sono svolte le trattative con i creditori.

La modifica introdotta dal d.lgs. 136/2024 vale certamente a consentire – come rilevato in precedenza – l'accesso con riserva al concordato semplificato, ma pur sempre nel rispetto del termine massimo di giorni sessanta, come emerge con evidenza dal richiamo contenuto nel secondo periodo del primo comma della norma citata (*“Nel rispetto del termine di cui al primo periodo...”*). L'opportunità di accesso con riserva, dunque, *“non può valere ad allargare il recinto di durata di un termine intrinsecamente decadenziale..., né in altri termini a recidere il nesso fra la composizione negoziata e lo strumento che la definisce”* (cfr. Trib. Milano 5.12.2024; nonché Trib. Bari, 7.4.2025, tutte in www.ilcaso.it

Il termine per presentare il piano e la proposta, dunque, può essere concesso fino al 12 aprile 2026, dandosi atto fin da ora che – per le ragioni indicate – non sarà concedibile alcuna proroga.

Solo all'esito della presentazione del piano e della proposta entro il termine assegnato, il tribunale valuterà la ritualità della proposta medesima e provvederà ad eseguire gli adempimenti prodromici alla omologa del concordato semplificato (con acquisizione del parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e nomina dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c.).

In relazione alla domanda di concessione delle misure protettive di cui all'art. 54, II comma, CCI appare opportuno ai sensi dell'art. 55 CCI rimettere la decisione al giudice designato.

P.Q.M.

ASSEGNA alla ricorrente termine fino al **12 aprile 2026** per la presentazione del piano della proposta ex art. 25^{sexies} CCI e della documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI.

RISERVA al giudice relatore la decisione riguardo alle misure protettive e cautelari.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2026

La Giudice rel.
Antonella Rimondini

Il Presidente
Pasquale Liccardo